

Visite guidate e Viaggi di istruzione

PREMESSA

Al fine di inserire la scuola nel più vasto contesto civile, sociale e culturale nel quale essa è calata, sono consentite tutte le attività di classe guidate dal docente fuori dell'Istituto, nell'orario di lezione e non, tese alla conoscenza del patrimonio storico-artistico-culturale e dell'ambiente economico e del mondo professionale.

Visite guidate e viaggi di istruzione devono, infatti, mirare ad aumentare il bagaglio culturale degli allievi permettendo loro di conseguire una conoscenza più immediata e concreta della realtà, anche economica, nella quale si trovano ad operare; sono ammessi pertanto non solo viaggi coerenti con l'indirizzo di studio, ma anche quelli che, tenendo presenti i fini di formazione generale, si propongono l'arricchimento delle conoscenze degli alunni, nonché viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze di attività sportive.

Tali iniziative sono rilevanti anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

Annualmente si possono organizzare uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione che rientrano, per la loro finalità, tra le attività integrative della scuola e quindi richiedono una adeguata preparazione e devono essere organicamente inseriti nell'attività didattica come momento culturale e socializzante per tutti.

Sarà cura dei singoli docenti proporre ed organizzare, ad integrazione del proprio piano di lavoro, visite a Musei, biblioteche, mostre, aziende ed uffici ovvero la partecipazione ad attività culturali, coerentemente con la propria disciplina d'insegnamento.

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

TITOLO I

VISITE GUIDATE

Art. 1 DEFINIZIONE, DURATA E PERIODO

- 1.1 Sono definite uscite didattiche le uscite che si svolgono solo nell'ambito dell'ordinario orario scolastico.
- 1.2 Sono definite visite guidate le visite che eccedono l'ordinario orario scolastico e hanno la durata massima di un giorno. Possono essere effettuate per tutto il periodo scolastico con esclusione del mese precedente le scadenze di valutazione intermedie o finali, salvo casi assolutamente eccezionali, da valutarsi volta per volta.
- 1.3 Alle visite guidate partecipa tutta la classe.
- 1.4 Il docente che propone le attività di cui sopra prenderà gli opportuni accordi con i docenti della classe, onde evitare che l'uscita o la visita cada in giorni già destinati ad altre attività didattiche improrogabili.
- 1.5 L'opportunità del periodo di uscita sarà valutata dal docente, che deve concordare il periodo di uscita o di visita con il Consiglio di classe, tenendo conto dello svolgimento del programma e delle occasioni culturali di cui si intende fruire.

Art. 2 NUMERO DELLE VISITE GUIDATE

- 2.1 E' opportuna una programmazione del Consiglio di classe per evitare un numero eccessivo di visite guidate, tenendo anche conto dell'onere economico per le famiglie e per la scuola.
- 2.2 Sono consentite non più di 3 (tre) visite guidate per quadrimestre per la stessa classe, salvo occasioni eccezionali da valutare caso per caso.

Art. 3 ACCOMPAGNATORI

- 3.1 Per le visite guidate è preferibile la presenza di due docenti accompagnatori, anche se, sulla base del numero degli alunni e/o dell'attività da svolgere, può essere ritenuto sufficiente un solo docente.

Art. 4 AUTORIZZAZIONI

- 4.1 Il Dirigente autorizza le uscite didattiche, che si svolgono solo nell'ambito dell'orario scolastico e sono strettamente connesse alla didattica disciplinare.
- 4.2 L'autorizzazione di visite guidate della durata di un giorno o che comportino comunque oneri finanziari per l'Amministrazione, è delegata alla Giunta Esecutiva.
- 4.3 Per le visite autorizzate dal Preside, la richiesta va prodotta almeno tre giorni scolastici prima della data fissata; per quelle autorizzate dalla Giunta Esecutiva, almeno 10 (dieci) giorni scolastici prima, affinché si possano disporre tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Art. 5 RELAZIONE SULLE VISITE GUIDATE

- 5.1 I docenti organizzatori redigeranno una breve ma dettagliata relazione sulla visita in relazione ai contenuti culturali e all'interesse suscitato negli studenti, entro una settimana dalla sua effettuazione.

TITOLO II

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 6 DEFINIZIONE – MODALITA' ORGANIZZATIVE

- 6.1 I viaggi di istruzione hanno durata superiore ad un giorno, si possono svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.
Per quelli effettuati in località italiane la finalità fondamentale è promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, artistici, scientifici, monumentali e, in genere, culturali. Per quelli effettuati all'estero la finalità è conoscere realtà sociali, linguistiche, economiche e artistiche di altri Paesi.
Tutti i viaggi integrano ed arricchiscono la formazione culturale e civile degli alunni, la loro sensibilità ai valori storici, paesaggistici, culturali scientifici, artistici ed educano al rispetto ed al confronto con la diversità culturale e di civiltà.
- 6.2 La programmazione dei viaggi verrà attuata, nell'ambito della programmazione del Consiglio di classe, dagli insegnanti in collaborazione con tutti gli allievi; qualora si ritenesse opportuno servirsi di agenzie, la realizzazione verrà curata dalla segreteria.
- 6.3 Per le classi quinte che intendano effettuare il viaggio di istruzione nella prima parte dell'anno scolastico, le proposte dovranno essere definite e deliberate prima della fine dell'anno scolastico precedente.
- 6.4 Per i viaggi da effettuare nella seconda parte dell'anno scolastico, le proposte complete in tutte le loro parti dovranno essere presentate in Presidenza dai docenti organizzatori entro il mese di Dicembre.
- 6.5 Viaggi con identica meta e della medesima durata possono essere accorpati d'ufficio per esigenze organizzative, sentiti i docenti proponenti.
- 6.6 I consigli di classe interessati ed il Collegio dei docenti approvano il viaggio per gli aspetti culturali e didattici; il Consiglio d'Istituto delibera entro il mese di Gennaio, contestualmente, sulle attività e sull'impegno di spesa, onde consentire il tempestivo disbrigo di tutti gli adempimenti previsti.
- 6.7 Tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici debbono essere conclusi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del viaggio.
- 6.8 La programmazione dei viaggi ha luogo nel primo Consiglio di classe utile dell'a.s.. In questa fase il Consiglio di classe formula la proposta da sottoporre a genitori ed alunni nel primo Consiglio successivo e raccoglie dai docenti la disponibilità ad accompagnare la classe in viaggio.
- 6.9 Nel successivo Consiglio, aperto a genitori e alunni, si procede alla relativa approvazione, che definisce:
- a. obiettivi didattici;
 - b. meta;
 - c. tetto di spesa;
 - d. docenti accompagnatori;
 - e. docenti accompagnatori supplenti;
 - f. periodo di attuazione.
- In mancanza, il viaggio non potrà ritenersi approvato da parte del Consiglio di classe.

Art. 7 PERIODO

- 7.1 I viaggi di istruzione non potranno aver luogo in coincidenza di particolari attività istituzionali della scuola, quali scrutini, elezioni scolastiche, Prove nazionali standardizzate (PROVE INVALSI), e nell'ultimo mese di lezione.
- 7.2 Potranno essere consentiti nel mese finale viaggi connessi con attività sportive o visite/viaggi ai parchi nazionali di montagna o alle località le cui condizioni climatiche impediscano l'accesso anteriormente alla primavera avanzata.
- 7.3 Nel programmare i viaggi di istruzione sarà opportuno evitare i periodi di alta stagione.

Art. 8 DURATA E META

- 8.1 E' consentito un solo viaggio di istruzione per ogni classe, con meta e durata così definite:
- classi seconde, terze e quarte: viaggi solo in Italia della seguente durata massima:

per classi seconde:	giorni 2 + 1 eventuale festivo
per classi terze:	giorni 3 + 1 eventuale festivo
per classi quarte:	giorni 4 + 1 eventuale festivo
- 8.2 Viaggi di durata maggiore saranno presi in considerazione solo per particolari esigenze didattiche, in presenza di progetti significativi e compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;
- 8.3 per classi quinte: viaggi anche all'estero per una durata massima di giorni 6 (sei).
- 8.4 Per le classi del triennio dell'indirizzo Linguistico, **si** auspica che siano attivati viaggi e scambi di classe all'estero, nei Paesi che parlano una delle Lingue studiate ed autorizza pertanto per queste classi viaggi di istruzione all'estero della durata massima di gg. 6 (sei).
- 8.5 E' favorita, previa precisa organizzazione, la permanenza all'estero presso famiglie, con relativo scambio, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dal regolamento degli scambi culturali.

Art. 9 ALUNNI PARTECIPANTI

- 9.1 I viaggi di istruzione possono essere effettuati per classi singole o gruppi di classe parallele o contigue.
- 9.2 Al viaggio deve partecipare la totalità degli alunni, compatibilmente con le contingenti ragioni di salute o di famiglia che possono costituire motivo di esonero dalla partecipazione.
- 9.3 Nel caso in cui al momento del versamento delle quote, il numero dei partecipanti sia per qualunque motivo inferiore all'80% dei frequentanti la classe, il viaggio non potrà aver luogo.
- 9.4 Agli atti dell'Istituto deve essere acquisito, quale presupposto per la partecipazione, il consenso scritto di uno dei genitori, ai quali dovrà essere comunicato il programma particolareggiato del viaggio, con l'indicazione delle località giornalmente visitate e dei recapiti e della quota individuale di partecipazione.
- 9.5 Anche per gli alunni maggiorenni è necessaria la firma di un genitore, per conoscenza.
- 9.6 Durante il viaggio d'istruzione l'alunno è soggetto alle norme disciplinari previste dalla vigente normativa.

- 9.7 In particolare, durante il viaggio di istruzione gli studenti:
- a. sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome;
 - b. sono tenuti al rispetto costante degli orari;
 - c. dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed anche rispettoso delle persone e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. L'atteggiamento maturo e responsabile è volto al fine di evitare possibili inconvenienti a danno di se stessi e dell'intero gruppo.

Si indicano, di seguito, alcune norme più specifiche da rispettare durante il viaggio di istruzione:

- d. E' severamente vietato bere vino e alcolici in genere;
 - e. E' necessario rispettare i luoghi pubblici, la scuola e il luogo presso cui si è ospitati;
 - f. E' vietato il fumo durante le attività didattiche;
 - g. E' severamente vietato uscire la sera autonomamente; le uscite serali sono possibili solo se organizzate dai docenti accompagnatori in compagnia degli stessi;
 - h. Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente;
 - i. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
- 9.8 Gli alunni che, per comprovati motivi di salute o di famiglia, non partecipano ai viaggi di istruzione dovranno frequentare regolarmente le lezioni e saranno ospitati in classi collaterali.

Art. 10 ACCOMPAGNATORI

- 10.1 Il numero dei docenti accompagnatori deve essere giustificato non solo dall'esigenza di assicurare la necessaria vigilanza ma anche dalla necessità di una consapevole partecipazione al viaggio.
- 10.2 Pertanto, nella presentazione della proposta, ogni 2 docenti accompagnatori deve essere indicato un altro docente che si dichiari disponibile a sostituire gli accompagnatori in caso di necessità.
- 10.3 Ciascun docente può dichiarare la propria disponibilità a supplire accompagnatori per non più di due viaggi per una durata complessiva di gg.6 (sei).
- 10.4 Per le visite della durata di un giorno è opportuno garantire la presenza di due docenti, anche se sarà considerato sufficiente un docente per classe.
- 10.5 Per i viaggi di durata superiore ad un giorno è necessario un docente ogni 15 (quindici) alunni, con un minimo di due accompagnatori.
- 10.6 Gli accompagnatori devono essere docenti della stessa classe, salvo casi eccezionali. In questi ultimi casi è preferibile che il docente abbia insegnato nella classe o nelle classi di cui sarà accompagnatore.
- 10.7 Nessun docente può partecipare a più di un viaggio di istruzione durante l'anno scolastico, salvo quanto previsto per i docenti supplenti.
- 10.8 Il docente impegnato in altra Scuola può partecipare a viaggi di istruzione, previo accordo con il Dirigente dell'altro Istituto.
- 10.9 Nessun docente può partecipare a viaggi di istruzione per un numero di giorni superiore a sei.

- 10.10 Per i viaggi di istruzione in cui sia presente un/a allievo/a portatore di disabilità si deve prevedere la presenza di un docente di sostegno, che si aggiunge agli accompagnatori ordinari. Nel caso non sia possibile, tenuto conto della gravità della disabilità, l'accompagnatore può essere un altro docente del consiglio di classe, un collaboratore scolastico o un familiare dell'allievo/a. In quest'ultimo caso, la famiglia dell'allievo/a si farà carico di una quota aggiuntiva di partecipazione
- 10.11 Nei casi di cui al comma 10.10 possono prevedersi deroghe alle limitazioni previste in questo articolo.
- 10.12 Nella valutazione del numero massimo di giorni per docente accompagnatore ha rilievo solo la durata del viaggio.
A tal fine, tuttavia, non vengono computate eventuali festività che ricadano nella durata del viaggio.
Non rileva l'eventuale giorno libero ricompreso nella durata del viaggio.
Le limitazioni previste nel presente articolo non si applicano alle visite guidate e alle uscite didattiche.
Non rilevano gli scambi di Alternanza Scuola Lavoro, se effettuati prima dell'inizio dell'a.s. In caso contrario, in via eccezionale, i docenti che partecipano agli Scambi di Alternanza Scuola-Lavoro possono figurare solo come docenti supplenti.
I docenti che partecipano ad uno Scambio culturale, in via eccezionale, possono figurare solo come docenti supplenti.
Salvo quanto previsto nell'art. 10.13, secondo periodo, è ammesso non più di un caso di eccezione ogni a.s.
- 10.13 Un docente può fungere da accompagnatore per un viaggio di istruzione e mettersi a disposizione come supplente per un altro, nel limite complessivo di sei giorni, salvi i giorni festivi, come previsto nell'art. 10.13.
Sono fatti salvi i casi straordinari di necessità ed urgenza, determinata da imprevedibili assenze del docente accompagnatore e del docente supplente.
- 10.14 Nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti, le proposte di viaggio di istruzione, approvate dal consiglio di classe, debbono essere deliberate dal Collegio dei docenti.
- 10.15 Il Collegio docenti non può ricevere e valutare le proposte di viaggio di istruzione che non rispettino le disposizioni in tema di:
a. numero degli accompagnatori e dei supplenti;
b. numero massimo di giorni per ciascun accompagnatore.
- 10.16 I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni affidati alla loro custodia, anche se maggiorenni.
- 10.17 Uno dei docenti accompagnatori sarà designato dal D.S. quale capo-gita.
- 10.18 A carico del Bilancio della scuola dovrà essere stipulato apposito contratto di assicurazione in favore dei docenti accompagnatori.
- 10.19 Anche i genitori degli alunni, pur non potendo surrogare i docenti nelle responsabilità loro proprie, possono partecipare ai viaggi, a condizione che ciò non comporti oneri di alcun tipo per l'Amministrazione.

Art. 11 SPESE E CONTRIBUTI

- 11.1 Nell'organizzare queste iniziative si deve evitare di gravare eccessivamente sul Bilancio della scuola, stante l'esigenza del contenimento della spesa pubblica, e sulle famiglie degli alunni con spese troppo onerose; pertanto non devono essere chieste alle famiglie quote di partecipazione tali da determinare situazioni discriminanti: non potranno essere richiesti contributi superiori a € 600 con trattamento di mezza pensione o € 450 con trattamento di solo pernottamento.

- 11.2 Il Consiglio di classe, nella sua composizione allargata, individuerà nella fase iniziale dell'organizzazione il tetto di spesa al quale intende attenersi, comunque non superiore a quanto indicato nel precedente comma.
- 11.3 Su richiesta dei genitori, il Consiglio d'Istituto potrà concedere parziali rimborsi delle spese sostenute per viaggi di istruzione di durata superiore ai tre giorni, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio per un importo, comunque, non superiore al 30% della quota individuale di partecipazione.

Art. 12 MEZZI DI TRASPORTO E MISURE DI SICUREZZA

- 12.1 Si indica di massima l'uso del treno, laddove è possibile, salvo casi di particolari esigenze didattiche ed organizzative: l'esclusione dell'uso del mezzo ferroviario deve essere adeguatamente motivata.
- 12.2 Nel caso in cui si utilizzi il pullman occorrerà verificare che venga assicurata la rigida applicazione delle norme di sicurezza vigenti.
- 12.3 Nel caso di utilizzo del pullman la scuola provvede tempestivamente alla segnalazione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza;
- 12.4 Gli studenti dovranno essere muniti della tessera sanitaria e segnalare in modo tempestivo eventuali allergie a cibi e/o farmaci o particolari problemi di salute che richiedano precauzioni particolari;
- 12.5 I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.

Art. 13 RELAZIONE FINALE

- 13.1 Entro una settimana dalla conclusione del viaggio i docenti concorderanno e presenteranno una relazione sull'attività didattica svolta, sul comportamento disciplinare della classe, sugli inconvenienti eventualmente verificatisi nel corso del viaggio e sul servizio reso dalle Agenzie o dalle Ditte di autotrasporto utilizzate.